VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 marzo 2015, a Mestre, si sono incontrati:

il Gruppo Electrolux Italia, costituito dalle Società Electrolux Italia S.p.A., Electrolux Professional S.p.A., Electrolux Logistics Italy S.p.A. ed Electrolux Appliances S.p.A., rappresentato da Livio Callierotti, Ruben Campagner, Alessandro Mellina, Marco Mondini, Marzia Segato, Monica Sfreddo, con l'assistenza dell'Unione Industriali di Pordenone rappresentata da Giuseppe Del Col;

e

le Segreterie nazionali e provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate da Maurizio Geron, Michela Spera, Alessandra Tibaldi, Gianluca Ficco, Lorenzo Ballerini, Antonio Bianchin, Giovanni Piccinin, Maurizio Marcon, Elio Boldo, Gianni Cotugno, Alberto Larghi, Stefano Bragagnolo, Paolo Da Lan, Roberto Zaami, in una con le r.s.u. degli stabilimenti del Gruppo Electrolux di Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, mediante il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo Electrolux, come da sottoscrizione,

Premesso che

- il 22 marzo 2013 la Società, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione e l'implementazione dei contratti di solidarietà difensivi *ex* art. 1, co. 1 L. 863/1984 e succ. mod., per la durata di 24 mesi per gli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario, sia quello residuo dai Piani industriali oggetto degli Accordi 31 marzo 2011 e 30 marzo 2012 (che qui si devono intendere richiamati), sia quello direttamente connesso alla riduzione complessiva dei volumi produttivi base dei piani industriali citati, dovuta all'ulteriore contrazione della domanda commerciale dei mercati di riferimento delle fabbriche italiane e alle normali e costanti misure di efficienza organizzativa e produttiva come sopra descritte, in alternativa alla attuazione della collocazione in mobilità;
- il 28 ottobre 2013 il Gruppo Electrolux, a fronte di un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato degli elettrodomestici in Europa, particolarmente negativo sotto il profilo della pressione sui prezzi (e relativa erosione dei margini) da parte dei *competitors* provenienti da paesi a basso costo, con conseguente perdita di quote di mercato, ha ritenuto necessario proporre una serie di interventi funzionali al miglioramento competitivo dei prodotti e dei processi produttivi mediante, da un lato, una revisione, riduzione e/o focalizzazione strategica della struttura dei costi operativi di *marketing*, di vendita e commercializzazione, di IT, di servizi di supporto amministrativo-contabile, di ricerca e *design* e delle strutture operative di supporto paneuropeo, e, dall'altro, il miglioramento della struttura dei costi del *set up* manifatturiero, anche attraverso un significativo piano di investimenti di prodotto e processo;
- nel confronto relativo alle nuove iniziative, sono stati ampiamente illustrati alle Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e al Coordinamento delle r.s.u. le aree interessate dalla revisione, riduzione/focalizzazione strategica , i piani di miglioramento della struttura dei costi del *set up* manifatturiero di cui all'alinea precedente e i relativi impatti occupazionali, così come il piano di investimenti;

- le Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e il Coordinamento delle r.s.u. non hanno condiviso i contenuti delle proposte aziendali ed è stato avviato un confronto, sia fra le parti, sia in sede istituzionale che ha visto il diretto coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della Presidenza del Consiglio;

- il confronto, sia in sede sindacale, sia in sede istituzionale, si è focalizzato sulla ricerca di un equilibrio che consentisse, da un lato, l'individuazione di un *set up* industriale sostenibile e competitivo, sia sotto il profilo della focalizzazione produttiva, sia in un'ottica di riduzione del costo del lavoro, e, dall'altro, la definizione di un percorso industriale e gestionale capace di realizzare condizioni di salvaguardia occupazionale;

- le parti, il 26 marzo 2014, in una prospettiva di tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività dei siti italiani di Electrolux, hanno confermato per gli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia i contratti di solidarietà difensivi anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78;

- gli sviluppi del confronto tra le parti, anche in sede istituzionale, ratificati nell'Accordo sottoscritto il 14 e 15 maggio 2014 anche dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, hanno consentito, rispetto alle posizioni e alle proposte iniziali di individuare un percorso e una struttura complessiva del Piano per la sostenibilità e competitività industriale delle fabbriche Electrolux dell'elettrodomestico capace di prospettare, nel periodo 2014-2017, il radicamento e la continuazione produttiva sostenibile di tutte le linee di prodotto (i.e. tutte le 4 fabbriche del bianco), sostenuto da un Piano di investimenti di circa 150 mln di euro e da prospettive produttive in crescita, tali da collocare il livello delle potenziali eccedenze complessive a fine periodo al di sotto di quello attuale, alla luce degli effetti stimabili del Piano sociale discusso;

- le parti, il 17 ottobre 2014, in una prospettiva di tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività dei siti italiani di Electrolux e in linea con quanto previsto dall'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato, hanno attivato i contratti di solidarietà difensivi per lo stabilimento di Forlì anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78;

- al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario degli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, direttamente connesso al piano industriale e ai relativi interventi organizzativi e di processo contenuti nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato (e dunque alla dinamica complessiva dei volumi produttivi stimati) e in alternativa all'attuazione della collocazione in mobilità, la Società, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno concordato di continuare ad utilizzare i Contratti di Solidarietà Difensivi (dopo quelli in scadenza rispettivamente il 31 marzo, 31 maggio e 2 agosto 2015) quale strumento per gestire e attenuare gli effetti occupazionali nei siti produttivi di Susegana, Solaro e Porcia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014,

n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato;

- la Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1) I contratti di solidarietà difensivi *ex* art. 1, co. 1 L. 863/1984 e succ. mod., di cui al presente Accordo, sono alternativi alla collocazione in mobilità del personale eccedentario e pertanto sono uno strumento di gestione e attenuazione degli effetti occupazionali per gli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato, avranno durata di 24 mesi, da rinnovare, previa verifica di fattibilità, con un Accordo tra le Parti entro la scadenza dei primi 12 mesi, secondo le decorrenze di seguito indicate:

   a. Susegana dal 1. aprile 2015 al 31 marzo 2017
   b. Solaro dal 1. giugno 2015 al 31 maggio 2017
   c. Porcia dal 3 agosto 2015 al 2 agosto 2017

   Nota a verbale: le istanze per l'ottenimento dei relativi Decreti Direttoriali di approvazione saranno presentate per i singoli stabilimenti in linea e coerentemente con le decorrenze indicate e con le scadenze previste dalla disciplina vigente in materia di decontribuzione dei contratti di solidarietà.

2) La percentuale media massima della riduzione di orario sarà del 60% rispetto all'orario contrattuale su un periodo di riferimento plurisettimanale (i.e. mensile su quattro settimane) e interesserà tutte le linee produttive e tutte le attività ad esse direttamente e indirettamente collegate in tutti gli stabilimenti (e.g. *staff*, indiretti, servizi, etc.) e sarà ispirata a un potenziale equilibrio nell'applicazione della distribuzione della riduzione oraria, ferme restando le esigenze tecnico organizzative e produttive.

   Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione dell'orario sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro normale praticato nell'intero stabilimento su un periodo di riferimento quadrisettimanale, con la possibilità che alcune categorie di lavoratori possano essere interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, parametrata su base quadrisettimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale.

3) Gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati alla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali distinti per reparti e uffici di appartenenza, con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro quadrisettimanale, sono indicati nei prospetti allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante (All. 1, All. 2 e All. 3).

   Gli elenchi di cui sopra sono redatti sulla base dell'attuale collocazione dei lavoratori nei reparti/uffici di appartenenza e al fine di assicurare il maggior e più bilanciato

coinvolgimento dei dipendenti nel Contratto di Solidarietà e la migliore gestione organizzativa del personale interessato alla solidarietà in relazione a esigenze di sostituzione del personale temporaneamente assente, o di più intensa attività rispetto ai programmi preventivati ovvero a variazioni dei cicli produttivi delle linee di montaggio, i lavoratori potranno essere spostati tra i reparti/uffici indicati negli elenchi per svolgere altre mansioni, e in questo caso, gli operai c.d. 'indiretti' potranno essere adibiti a mansioni dirette, quale conseguenza, potrà variare l'orario di lavoro in relazione all'orario di lavoro del reparto/ufficio dove il lavoratore presterà effettivamente la propria opera.

4) Al fine di garantire la migliore gestione organizzativa del personale in rapporto all'andamento della domanda commerciale e dei volumi di produzione, e dunque delle esigenze di maggior o minor utilizzo della capacità produttiva, la riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla Solidarietà potrà scostarsi – in più o in meno – nel periodo quadrisettimanale di riferimento, anche individualmente e/o in funzione delle competenze dei lavoratori interessati in relazione alle esigenze tecnico produttive e organizzative dell'Azienda, e anche per esigenze temporanee o non omogenee tra i reparti, dalle percentuali indicate negli Allegati, ferma restando nell'ambito del complessivo periodo di vigenza dei Contratti di Solidarietà la media massima concordata, così come potrà farsi ricorso a una riduzione media dell'orario inferiore a quella indicata negli Allegati medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 10 L. 236/1993 e dall'art. 4, co. 4 D.M. n. 46448/2009.

   Qualora si verificassero tali presupposti, l'azienda ne darà comunicazione alle Autorità competenti, nonché alla r.s.u. e ai lavoratori interessati.

   Il ricorso a modulazioni della riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla Solidarietà non esclude il ricorso a istituti quali lo spostamento di masse orarie, secondo le modalità previste dagli Accordi aziendali vigenti.

5) Laddove fosse necessario procedere alla sostituzione di personale non interessato alla Solidarietà o assente ovvero in ogni caso in cui vi sia la necessità di disporre di un organico superiore rispetto a quello programmato l'Azienda potrà disporre il richiamo di lavoratori in riduzione di orario con un congruo preavviso, di norma non inferiore a 36 ore.
   Il lavoratore è tenuto a ottemperare l'eventuale richiamo al lavoro nel rispetto dei propri obblighi contrattuali.

6) Le eventuali ore di prestazione straordinaria effettuate dai lavoratori in costanza di Contratto di Solidarietà dovranno essere correlate a sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva e/o organizzativa, ai sensi dell'art. 4, co. 5 D.M. n. 46448/2009. In tal caso sarà effettuato preventivamente un esame congiunto con le r.s.u..

7) Le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale, determinate da situazioni eccezionali di cui al punto 6) saranno retribuite corrispondendo le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. e dagli Accordi aziendali.

8) La quota degli istituti ferie e p.a.r. maturata in regime di solidarietà e a carico dell'istituto va esaurita entro il periodo di maturazione e, pertanto, eventuali aggiustamenti funzionali al rispetto della disposizione in questione daranno luogo a piani

individuali o collettivi di smaltimento finalizzati a riportare il monte ore individuale di ferie e p.a.r. nei limiti anzidetti entro la fine del periodo di maturazione stesso.

9) Per effetto della riduzione d'orario dovuta al Contratto di Solidarietà, la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali a carico della Società saranno riproporzionati alla effettiva prestazione lavorativa per tutta la durata del Contratto di Solidarietà, con la sola eccezione del T.F.R. per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, co. 3 L. n. 297/1982 e all'art. 1, co. 5 L. n. 863/1984.

   Tale regime vale anche nel caso in cui il dipendente rimanga assente per eventi insorti durante il periodo di riduzione d'orario (es. malattia, infortunio, maternità etc.): i predetti eventi non interrompono il regime di riduzione d'orario.

10) La Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni ma durante il periodo di applicazione dei Contratti di Solidarietà e della relativa riduzione di orario il turno di lavoro di riferimento è normalmente di 6 ore, anche su più turni.

    Fatto salvo quanto previsto in tema di definizione del calendario annuo di lavoro, e la relativa impostazione dell'utilizzo complessivo dei Contratti di Solidarietà, l'inizio e la fine dei turni di lavoro in questione, e sue eventuali diverse modulazioni, saranno oggetto su base mensile di un apposito incontro e comunicazione alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca.

    Variazioni ai turni di 6 ore non calendarizzate verranno comunicate alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca con anticipo di almeno 5 giorni di calendario.

11) Le pause in corso di prestazione lavorativa nel regime di lavoro su turni di 6 ore sono quelle già adottate in costanza di C.I.G.S. a 6 ore, in linea con quanto confermato nella comunicazione del 31 maggio 2012 della Direzione Centrale alle OO.SS.LL..

12) L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le normali scadenze di erogazione della retribuzione, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'INPS.

13) Qualora si dovessero verificare le esigenze previste dalle disposizioni legali in materia, l'Azienda potrà fare ricorso alla C.I.G.O., anche in presenza di Contratto di Solidarietà.

14) I contratti di lavoro a tempo parziale esistenti al momento dell'implementazione dei Contratti di Solidarietà verranno armonizzati ai regimi di orario utilizzati in costanza di Solidarietà per renderli compatibili all'assetto complessivo della fabbrica, in linea con le disposizioni legali e contrattuali vigenti.

    Le soluzioni individuate saranno oggetto di un apposito incontro con le r.s.u. a livello locale.

15) Le Parti si incontreranno con cadenza di norma trimestrale al fine di valutare le modalità applicative dei Contratti di Solidarietà, l'efficacia delle disposizioni del presente Accordo e l'andamento complessivo dei volumi di produzione;

16) Il presente Accordo costituisce a tutti gli effetti 'Contratto Collettivo Aziendale' avente efficacia generalizzata, in quanto stipulato in attuazione del disposto di cui all'art.1, L. n. 863/84, così modificato ed integrato dall'art. 5, L. n. 236/93, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato;

17) Con la sottoscrizione del presente Accordo, in una con quella degli Allegati citati, per quanto possa occorrere, le parti si danno atto dell'avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5, L. 164/75 e dal D.P.R. 218/2000 ai fini dell'art. 1, L. 223/91 e del D.L. 249/2004 convertito in L. 291/2004.

L.c.s.

Gruppo Electrolux Italia

Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm

Segreterie provinciali Fim, Fiom, Uilm

Unindustria Pordenone

Coordinamento delle r.s.u.